



Comune di Modena

Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione

AVVISO PUBBLICO

EROGAZIONE CONTRIBUTI A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Premesso che:

- nel Comune di Modena permane un elevato numero di provvedimenti di sfratto avviati e già definiti con convalida, con conseguente disagio abitativo destinato ad accrescetersi ulteriormente;
- un numero rilevante di procedure è riconducibile a situazioni di morosità del conduttore determinata dalla perdita o diminuzione della capacità reddituale delle famiglie quale conseguenza diretta o indiretta della perdurante crisi economica;
- tale condizione di disagio sociale rende necessaria un'azione più incisiva che da un lato miri ad allargare la platea dei beneficiari includendo, pertanto, anche gli inquilini degli alloggi gestiti nell'ambito del Servizio di Agenzia Casa e dall'altro preveda la possibilità di comprendere nella morosità anche gli oneri accessori.

Criterio di definizione di morosità incolpevole

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta a una delle seguenti cause:

- licenziamento a seguito di chiusura aziendale, riduzione del personale, licenziamento a conclusione del periodo di attivazione degli ammortizzatori sociali, o dimissioni per giusta causa con ricorso alla D.P.L. e iscrizione al Centro per l'Impiego;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente o calo di almeno il 30% del reddito nei due anni precedenti, desunto dalle relative dichiarazioni dei redditi ;
- riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato, che abbia determinato l'uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Criteri per l'accesso ai contributi

- 1) reddito I.S.E. non superiore a euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a euro 26.000,00;

- 2) essere destinatario di atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida oppure di provvedimento equiparato, nel caso di inquilini di alloggi locati nell'ambito del servizio di Agenzia Casa;
- 3) titolarità di un contratto di locazione per un immobile ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) o di concessione amministrativa per gli alloggi di Agenzia Casa;
- 4) residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- 5) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, regolare titolo di soggiorno;
- 6) non titolarità, anche per i componenti del proprio nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non possono presentare la domanda coloro che hanno beneficiato nel medesimo anno del contributo concesso per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431/1998 e legge regionale n. 24/2001) o di altri contributi con le stesse finalità, erogati dal Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione.

Finalizzazione dei contributi

I contributi sono destinati a:

- a)** sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile; in caso di intervenuta convalida o di durata inferiore ai due anni del contratto in essere è richiesta la stipula di un nuovo contratto per lo stesso alloggio;
- b)** ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c)** assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d)** assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Modena, presso l'ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale - Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione, nella sede di Via Santi n. 60, nei giorni di ricevimento del pubblico: lunedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e 14:30 alle 17:30 e dovranno contenere:

1. i dati anagrafici del richiedente e, ove occorrente, il codice IBAN;
2. la dichiarazione di possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti;
3. gli estremi dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida e/o dell'atto di convalida o titolo equivalente;

4. l'ammontare del canone di locazione e gli estremi relativi al contratto ad uso abitativo ai sensi dell'ordinamento vigente per un alloggio nel Comune di Modena, che non sia di Edilizia Residenziale Pubblica o di proprietà comunale;
5. l'indicazione dell'ISEE in corso di validità quale risultante dalla certificazione dell'INPS;
6. i dati anagrafici e il codice IBAN del proprietario dell'alloggio;
7. l'accordo tra le parti, ove necessario, firmato sia dal proprietario, sia dall'occupante dell'alloggio.

Modalità di erogazione dei contributi

Il Comune di Modena procede all'erogazione dei contributi fino a esaurimento delle risorse a disposizione o delle risorse che si renderanno disponibili per le stesse finalità.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74% ovvero in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. In caso di ulteriore pari merito viene considerato il valore I.S.E.E. più basso e la data di presentazione della domanda.

Con riferimento alla finalizzazione dei contributi, gli importi annuali erogabili vengono così determinati:

- a) per sanare la morosità** il contributo massimo previsto ammonta a € 8.000,00, necessita dell'accordo del proprietario che diventa destinatario del contributo, erogabile in un'unica soluzione;
- b) per differimento dell'esecuzione** si intende la sospensione della procedura di sfratto per il periodo di copertura del contributo erogato (calcolato come segue: contributo erogato/canone mensile); il contributo massimo ammonta a € 3.000,00, presuppone l'accordo con il proprietario che diventa destinatario del contributo, erogabile in un'unica soluzione;
- c) il deposito cauzionale**, al fine di stipulare un nuovo contratto di locazione, prevede un contributo corrispondente a n.3 mensilità destinato al richiedente e viene erogato in unica soluzione, previa registrazione del contratto di locazione;
- d) il pagamento mensilità**, successivo alla stipula di un nuovo contratto di locazione, prevede un contributo destinato al richiedente e viene erogato in due rate, previa registrazione del contratto di locazione a canone concordato: la prima al momento della accettazione della domanda, la seconda dopo sei mesi, verificata la regolarità del pagamento dei canoni di locazione.

Per la stipula di un nuovo contratto di locazione a canone concordato sono corrisposti i contributi di cui alle lettere c) e d) per l'importo massimo di € 6.000,00.

I proprietari degli alloggi assumono gli impegni di cui alle lettere a) e b) all'atto della liquidazione del contributo di morosità incolpevole.

L'importo massimo di contributi concedibili al medesimo richiedente per la morosità incolpevole accertata non può superare la somma di € 12.000,00; entro tale limite massimo non è possibile erogare un successivo contributo prima di dodici mesi.

Il contributo sopra descritto deve essere ricalcolato in relazione al valore Isee del nucleo familiare come di seguito indicato

per ISEE da € 0 a € 10.000 100 % del contributo

per ISEE da € 10.001 a € 13.500 90 % del contributo

per ISEE da € 13.501 a € 17.000	75 % del contributo
per ISEE da € 17.001 a € 20.000	50 % del contributo
per ISEE da € 20.001 a € 23.000	35 % del contributo
per ISEE da € 23.001 a € 26.000	15 % del contributo

Altre disposizioni

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare (art.4, comma 7, Decreto Legislativo 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000).

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R.445/2000, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R.445/2000, su cui si richiama l'attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadrono dai benefici eventualmente ottenuti (art.75 D.P.R.445/2000).

Mensilmente il Comune di Modena, ai sensi del decreto 14 maggio 2014 “Attuazione dell’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 – Morosità Incolpevole” emanato dal Ministero Infrastrutture e dei trasporti - art. 6 “Graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica” - provvederà a trasmettere alla Prefettura l’elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l’accesso al contributo per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Informativa Privacy

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di assegnazione di cui al presente bando.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.

Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al [**Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101**](#) recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”: <http://www.garanteprivacy.it/>

Il Comune è il titolare dei dati.

Dalla residenza municipale li, 24 settembre 2019

La Dirigente Responsabile del Servizio Gestione dei Servizi diretti e indiretti
Dott.ssa Annalisa Righi